

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1954

(21^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (166) (Seguito della discussione e rimessione in Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 227, 228, 230, 233, 234, 237, 238, 240, 241
BOSI	229, 230, 235, 241
BOSIA	231, 237, 240
CARELLI, <i>relatore</i>	230, 233, 235, 239
DE GIOVINE	232
DI ROCCO	232, 238
FABBRI	231, 233, 234, 236, 237
FERRARI	238, 239
GRAMMATICO	237
MEDICI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	228, 229, 231, 236
MONNI	232, 234, 235, 240
NEGRONI	227
PALLASTRELLI	232
ROGADEO	231

« Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani » (587) (D'iniziativa del senatore Spezzano) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	221, 222, 224, 225, 226, 227
BENEDETTI	223, 226, 227
BOSIA	226

CARELLI, <i>relatore</i>	Pag. 222, 224
FERRARI	223, 224, 226
MONNI	224, 226
SALARI	225
SPEZZANO	222, 223, 225, 226
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	225, 226

La seduta è aperta alle ore 9,35.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Grieco, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Sono presenti, inoltre, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Benedetti e Negroni.

Intervengono, altresì, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Medici e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani » (587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spezzano: « Soppressione degli articoli 131, 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concer-

nente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ».

CARELLI, *relatore*. Nella precedente seduta, io avevo fatto alcune proposte che, in linea di massima, trovarono accoglimento anche da parte del presentatore del disegno di legge.

Anzitutto, osservai che non era opportuno escludere l'autorità forestale perchè, essendo organo tecnico dello Stato, poteva contribuire degnamente al miglioramento silvo-pastorale dei beni demaniali. Su questa base, d'accordo col senatore Spezzano, propongo un nuovo testo del disegno di legge, composto — invece di un articolo unico — di due articoli. L'articolo 1 è così formulato: « L'articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è sostituito dal seguente: « Degli incassi, realizzati per tagli straordinari nei boschi dagli Enti di cui all'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il 20 per cento deve essere impiegato, previo accordo con gli Ispettorati forestali, per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli Enti stessi ».

Con questo articolo mentre non si elimina l'intervento dell'Organo tecnico competente, si permette ai Comuni di operare con maggiore snellezza e rapidità, direi quasi, anzi, con maggiore completezza.

Con l'articolo 2 viene proposta la soppressione degli articoli 133 e 134, che sono gli articoli limitativi delle libertà comunali.

Pertanto, io propongo ai colleghi della Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, nel nuovo testo di cui ora ho dato ragione, d'accordo anche con l'onorevole presentatore.

Sorge un dubbio in merito al controllo; ma il controllo è automatico in quanto l'articolo 130 chiaramente si esprime: « I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, escluse le società anonime, debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dal Comitato forestale. I piani suddetti, approvati o prescritti come sopra, saranno parificati a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui

all'articolo 10 ». E l'articolo 10 si riferisce chiaramente anche esso al controllo, poichè dice: « Le prescrizioni di massima, di cui agli articoli 8 e 9, compilate in forma di regolamento, sono rese esecutive dal Ministro della agricoltura e delle foreste, il quale potrà, udito il Consiglio di Stato, annullarne o modificarne le parti riconosciute contrarie ai fini e alle disposizioni del titolo primo del presente decreto e delle leggi e regolamenti generali ». Ogni provincia ha un regolamento di polizia forestale e pertanto la garanzia è completa, poichè detto regolamento contempla le caratteristiche particolari della zona in cui esso deve operare.

Dal punto di vista amministrativo, c'è la Giunta provinciale amministrativa, la quale entra nel merito della questione in quanto i Comuni non possono operare indipendentemente, ma debbono operare essendo vincolati alla elaborazione di una delibera che deve essere sempre approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. Quindi la giusta obiezione in questo senso, che privatamente mi era stata avanzata, potrebbe cadere in seguito alle considerazioni che io ho fatto. D'altra parte sono qui presenti molti giuristi che potranno entrare nel merito della questione e fornirci tutti i chiarimenti che desideriamo.

Detto questo, insisto per l'approvazione del progetto di legge d'iniziativa del collega Spezzano, che semplifica una materia burocratica appesantita da una prassi che deve essere mutata. Anzi colgo l'occasione per raccomandare all'onorevole Ministro qui presente di rivedere un po' tutta questa legislazione e di coordinarla con le esigenze del momento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, sono d'accordo che la discussione abbia luogo sul nuovo testo, testè letto e illustrato dal relatore.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

SPEZZANO. Sono davvero lieto che il relatore, senatore Carelli, pur con alcune modifiche sostanziali, abbia accettato il mio disegno di legge. Sono sostanzialmente d'accordo con l'emendamento che lui ha formulato, però mi corre l'obbligo di precisare due punti.

Anzitutto, ritengo inopportuno inserire nel testo di legge la dizione generica di «previo accordo con gli Ispettorati forestali», e pertanto sarebbe bene lasciare la espressione che troviamo consacrata in tutte le altre leggi, e cioè «sentito il parere del Compartimento forestale»; credo che, trattandosi di una questione di forma, il collega Carelli non abbia alcuna difficoltà ad aderire a questa mia richiesta.

In secondo luogo c'è una questione che mi pare sostanziale, sulla quale l'onorevole Ministro potrà dire il suo parere al riguardo. La legge che noi intendiamo modificare, all'articolo 131, se non erro, specifica, con una espressione larga e generica, che quella determinata somma deve essere impiegata per il miglioramento dei beni rustici. Vi sono dei Comuni i quali hanno boschi e terreni seminativi, oppure hanno terreni non coltivati, ed io ritengo che sarebbe un errore da parte nostra limitare la possibilità dell'impiego di questa somma esclusivamente al miglioramento silvo-pastorale, anzichè continuare a mantenere l'espressione più larga usata nella legge di miglioramento del patrimonio rustico.

Ritengo che sia più conseguente, più logico mantenere l'espressione riportata dalla legge che non limitarla al miglioramento silvo-pastorale, tanto più poi che tale miglioramento normalmente viene fatto dalle guardie forestali.

Vorrei far rilevare inoltre ai colleghi che con questo disegno di legge noi solo apparentemente facilitiamo i Comuni, perchè sostanzialmente ne aggraviamo la situazione. Infatti, mentre prima la legge diceva che la percentuale poteva raggiungere il 25 per cento, ma naturalmente poi si aggirava — come ci disse giorni fa l'onorevole Sottosegretario — intorno al 10 per cento, oggi noi di fatto stabiliamo una percentuale fissa e rigida alquanto considerevole, cioè un quinto di quello che viene incassato.

Per quanto attiene, poi, al controllo, basta considerare che tutti gli atti del Comune vanno approvati dall'Autorità tutoria, per cui il controllo è esplicito e vi sarà sempre. Inoltre, la delibera relativa deve portare il visto della Giunta provinciale amministra-

tiva, e per di più questo visto della Giunta in tanto si avrà in quanto c'è il parere favorevole dell'Autorità forestale.

Con le due precisazioni che ho avuto modo di enunciare, cioè ritornare alla espressione «patrimonio rustico», e mantenere la dizione di «sentito il parere del Compartimento forestale», mi dichiaro senz'altro favorevole al testo proposto dal collega Carelli.

FERRARI. Lo spirito fondamentale di questo disegno di legge consiste nel restituire autonomia ai Comuni e a tutti gli enti locali, e noi dobbiamo tener presente che la Costituzione prevede le Regioni, di cui questa materia è competenza esclusiva.

Per questo motivo io mi permetto di proporre ai colleghi un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del nuovo testo concordato dai senatori Carelli e Spezzano, così formulato: «salvo che le Regioni dispongano diversamente».

BENEDETTI. A nome della mia Regione — e credo di interpretare in questo momento il pensiero delle popolazioni di tutte le Regioni a statuto speciale — vorrei proporre a questo disegno di legge il seguente articolo aggiuntivo: «Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni con statuto speciale di autonomia».

Questo dico perchè tutte le Regioni a statuto speciale hanno una potestà legislativa primaria in questa materia, ma, finchè non hanno una legge propria, sono obbligate ad attuare le leggi dello Stato. Ora, poichè noi desideriamo che nella Regione Trentino-Alto Adige sia mantenuta la situazione attuale che risponde egregiamente allo scopo, domandiamo che venga incluso in questo disegno di legge l'articolo di cui ho dato lettura.

SPEZZANO. Come presentatore del disegno di legge in esame, debbo dichiarare che non mi oppongo nè all'emendamento formulato dal collega Ferrari, nè a quello proposto dal collega Benedetti. Vorrei semplicemente rilevare, però, che sia l'uno che l'altro sono superflui a norma della nostra Costituzione. Comunque, se si vogliono inserire nel testo del disegno di legge, da parte mia non c'è alcuna difficoltà.

CARELLI, *relatore*. Per quanto mi riguarda, tutti e due gli emendamenti potrebbero considerarsi superflui perchè è nella facoltà delle Regioni, attraverso gli statuti speciali, di provvedere diversamente dalle leggi in vigore.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, lei accede all'emendamento Benedetti o insiste sul suo ?

FERRARI. Insisto, perchè l'emendamento del collega Benedetti si riferisce soltanto a Regioni già costituite e che hanno già uno statuto proprio, mentre io voglio riferirmi a tutte le Regioni che ci auguriamo verranno costituite ed alle quali vogliamo lasciare ampia facoltà di regolare questa materia che è di esclusiva loro competenza.

MONNI. Signor Presidente, io non sono completamente d'accordo con le ultime affermazioni. Qui si tratta di modificare una legge generale dello Stato, di sopprimerne alcuni articoli che dettano dei principi generali per tutta la Nazione. È esatto che le Regioni hanno competenza in materia di agricoltura e foreste, ma è altrettanto esatto che le Regioni non possono violare i principi generali della politica dello Stato anche in materia di agricoltura e foreste.

Ora, a mio avviso, potrebbe avvenire che un'aggiunta del genere di quella proposta creasse delle disarmonie che potrebbero violare quelle che sono le direttive generali dello Stato, che non possono essere violate nemmeno dalle Regioni.

Io sono sardo, e quindi di una Regione a statuto speciale, e pertanto avrei interesse, in un certo senso, ad associarmi senz'altro sia all'emendamento proposto dal collega Ferrari, sia all'altro emendamento proposto dal collega Benedetti: ma non sono di questo parere. Noi dobbiamo badare soprattutto a quello che è stato l'intento del senatore Spezzano nel proporre il disegno di legge. Se la Regione ha delle facoltà in base allo statuto speciale, essa se ne servirà indipendentemente da ogni nostra decisione. Noi ci occupiamo di un altro problema, modifichiamo una legge generale valida per tutti, i cui principi si debbono applicare su tutto il territorio na-

zionale, comprese le Regioni a statuto speciale. Pertanto, se la politica generale forestale dello Stato stabilirà, in base a questo disegno di legge, che una parte degli incassi derivanti dai tagli di foreste debba essere utilizzata per il miglioramento del patrimonio rustico delle Regioni, questo principio dovrà trovare applicazione in tutte le Regioni, anche in quelle a statuto speciale. Semmai, saranno le Regioni a stabilire in qual modo e con quali mezzi attuare questo principio di carattere generale nel modo migliore, adattandolo alle esigenze della zona interessata.

D'altra parte gli statuti speciali non sono tutti uguali l'uno all'altro, e le potestà delle Regioni non sono e non debbono essere assolute, perchè altrimenti sarebbe come costituire in Italia tante piccole repubbliche che procedono ciascuna per proprio conto.

Aggiungo che la tendenza generale dei Comuni è quella di utilizzare i danari che ricavano dalla vendita delle foreste per i mutui e non già per migliorare il loro patrimonio rustico. Nel presentare questo disegno di legge il senatore Spezzano si è preoccupato della situazione anormale dell'amministrazione dei beni comunali. Ora ritengo che una norma di questo genere, così importante, debba essere rispettata da tutti. Gli statuti speciali partono sempre dalla premessa che siano rispettati i principi generali che lo Stato stabilisce. Non vi è in modo assoluto una facoltà che liberi i Comuni e le Regioni da qualunque rispetto delle leggi dello Stato. Se fosse così, i Comuni e le Regioni potrebbero fare quel che vogliono e non vi sarebbe bisogno di creare Enti che debbono controllare l'attività legislativa delle Regioni. Noi abbiamo interesse a che le norme generali siano rispettate da tutti, anche dalle Regioni.

Concludendo, dichiaro ancora una volta che gli emendamenti suggeriti sono assolutamente erronei.

CARELLI, *relatore*. Forse, volendo accettare uno dei due emendamenti, più largo sarebbe l'emendamento del senatore Ferrari; ma la cosa migliore sarebbe non accettare nè l'uno nè l'altro emendamento. Abbiamo un esempio nella riforma fondiaria, la quale è una legge di carattere generale; ebbene essa

non ha vietato, per esempio, alla Regione siciliana di prendere, in armonia all'articolo 3 dello statuto speciale, provvedimenti adeguati alle necessità locali, senza peraltro che la riforma fondiaria contempra il caso delle Regioni. La Regione è intervenuta in base alla Costituzione ed ha modificato la legge stessa secondo le necessità locali. Potrebbe fare la stessa cosa oggi in seguito al disegno di legge del senatore Spezzano: se una Regione si ritiene lesa, emette un provvedimento in contrasto con la disposizione di legge e ritorna alla normalità.

SALARI. Nel testo del collega Carelli alla dizione « patrimonio rustico » troviamo sostituita l'altra « patrimonio silvo-pastorale ». L'amico Spezzano si è pronunziato in senso contrario, ma a me pare che la proposta del senatore Carelli sia meritevole di approfondito esame e di accoglimento soprattutto la semplice considerazione che molti Comuni, pur essendo considerati Comuni montani, hanno parte del territorio in montagna e parte in pianura. Ora io non vorrei che il Comune che ritrae queste ricchezze dalla montagna le vada poi a spendere, sia pure utilmente, su beni rustici situati in pianura.

Propongo quindi che a questa dizione sia aggiunto un aggettivo, si dica, cioè « patrimonio rustico montano »: oppure si potrebbe far precedere la frase da un avverbio come « preferibilmente », di modo che rimanga chiarito il concetto che ciò che il Comune ritrae dai beni montani deve essere impiegato nel miglioramento di essi.

SPEZZANO. La proposta che fa il senatore Salari non è assolutamente accettabile perchè è già inesatto il punto di partenza che il bosco debba essere assolutamente in zona montana. Vi sono centinaia di boschi che non sono in zona montana, ma in pianura. Potrei al massimo aderire all'aggiunta di un avverbio, che si dica, cioè « deve essere preferibilmente impiegato », ma il concetto dell'esclusione non lo posso accettare.

SALARI. Sono d'accordo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo, che si dichiara

contrario al disegno di legge Spezzano nell'ultima seduta della Commissione, di fronte alla nuova formulazione concordata tra l'onorevole relatore e l'onorevole proponente, ritiene di non doversi opporre, ma ha da fare delle osservazioni, di cui alcune di fondamentale importanza, anche se dal senatore Spezzano siano state dichiarate di carattere formale.

Ripeto ancora una volta che non sono un giurista, però a me pare con il buon senso che una cosa significhi « sentito il parere » ed un'altra cosa significhi « previo accordo », perchè uno può sentire il parere e poi non fare alcun uso di questo parere, mentre « previo accordo » significa che un accordo è intervenuto e che questo accordo deve essere rispettato. Quindi il Governo sarebbe contrario alla sostituzione nell'articolo 1, della dizione « previo accordo » con la dizione « sentito il parere ».

Per quanto riguarda la frase « patrimonio rustico » il Governo insiste perchè si parli, invece, di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale. Mi sono accorto che delle perplessità sono sorte anche tra i membri di questa Commissione. Difatti l'intervento del senatore Salari lo sta a dimostrare; egli teme che con la dizione « patrimonio rustico » si possa arrivare a fare delle opere che non hanno niente a che fare con il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale.

Concordo con le dichiarazioni fatte dal senatore Carelli per quanto riguarda l'intervento della Giunta provinciale amministrativa, per cui non ritengo opportuno proporre aggiunte all'articolo 1 per ribadire il concetto che, come è stato qui dichiarato, è invece insito nella legislazione vigente.

Sulla questione delle Regioni il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 131 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è sostituito dal seguente: « Degli incassi realizzati per tagli straordinari nei boschi dagli Enti di cui all'articolo 130 del

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il 20 per cento dev'essere impiegato, previo accordo con gli Ispettorati forestali, per opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale degli Enti stessi ».

Domando al senatore Spezzano se insiste nel voler sostituire alle parole « previo accordo », le altre « sentito il parere » e se insiste sulla dizione « patrimonio rustico ».

SPEZZANO. Sul primo emendamento sostitutivo delle parole « previo accordo » non insisto perchè è una questione di forma. Debbo invece insistere sulla dizione « patrimonio rustico » perchè, volendola sostituire con « patrimonio silvo-pastorale », noi aggraviamo la situazione dei Comuni, i quali mentre prima erano obbligati ad impiegare una percentuale degli incassi per tagli dei boschi per miglioramenti dei beni rustici, oggi verrebbero obbligati ad impiegarla per il patrimonio silvo-pastorale. Non sarei contrario ad aggiungere la parola « prevalentemente ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Dal momento che il senatore Spezzano non insiste nella sostituzione delle parole « previo accordo », il Governo non ha alcuna opposizione perchè resti il testo originario « patrimonio rustico ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 1, di cui ho già dato lettura con l'intesa che alle parole « silvo-pastorale » sia sostituita l'altra « rustico ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli articoli 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono soppressi.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sono ora da esaminare i due articoli aggiuntivi proposti dai senatori Ferrari e Benedetti.

BOSIA. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto dal senatore Monni perchè le disposizioni a carattere generale non possono subordinarsi a quelle di carattere locale.

MONNI. Vigeva finora e vige ancora il decreto del 1923 che stiamo esaminando. Se il collega Benedetti è perfettamente convinto che le Regioni hanno delle facoltà che superano tutte queste disposizioni e le possono applicare, nulla vieta che le applichino indipendentemente da qualunque dizione. Se queste facoltà non hanno, è assurdo, illegale e superfluo che noi gliele diamo con questa disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti, insiste nel suo emendamento.

BENEDETTI. Insisto, perchè mi richiamo ad una legge costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, insiste nel suo emendamento ?

FERRARI. Non insisto.

SPEZZANO. Poichè abbiamo discusso questo disegno di legge tutti d'accordo, vorrei che fossimo d'accordo anche col collega Benedetti, al quale dico che la sua richiesta è logica e giusta. Vorrei soltanto fa considerare al collega Benedetti l'opportunità della norma da lui proposta. In definitiva ci troviamo di fronte allo statuto della Regione Trentino-Alto Adige, che dà alla Regione stessa la facoltà di emettere dei provvedimenti speciali in una materia generale. Ora la legge del 1923 veniva applicata così come è anche nella Regione Trentino-Alto Adige?

BENEDETTI. Non solo veniva applicata, ma sono stati aumentati i contributi.

SPEZZANO. Di conseguenza se c'è una norma speciale per cui viene applicato il decreto del 1923, modificato nel senso che i contributi sono aumentati, questa nostra legge in tanto può entrare in vigore nella Regione Trentino-Alto Adige, in quanto a norma dello statuto speciale viene recepita. Basta che voi non recepite questa legge ed essa non si estende alla vostra Regione.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

21ª SEDUTA (22 luglio 1954)

Ipotesi subordinata: la legge ha vigore senza la necessità della recezione. In tal caso riaffermate il principio di voler applicare il provvedimento che avete già preso come Regione e siete completamente a posto.

Stando così le cose, pregherei il senatore Benedetti di ritirare l'emendamento, anche perchè potrebbe prestarsi ad alcune interpretazioni equivoche che potrebbero danneggiare l'autonomia della Regione e non favorirla.

BENEDETTI. Dopo le dichiarazioni del senatore Spezzano, non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, facendo presente la necessità che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Modificazione dell'articolo 131 e soppressione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rimessione in Assemblea del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (166).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini ».

NEGRONI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, chiedo scusa se, ospite, intervengo nella discussione, ma ho chiesto la parola in quanto sono qui a rendermi interprete di un vivissimo desiderio espresso nella riunione di ieri dal Comitato direttivo del gruppo parlamentare vitivinicolo. Premetto che questo Comitato ha una configurazione analoga a quella delle Commissioni, ha cioè nel suo seno proporzionalmente i rappresentanti di tutti i gruppi politici delle due Camere; anzi dirò che i membri di questo Comitato

sono designati dai direttivi dei gruppi politici. Quindi il Comitato ha un carattere ufficiose non ufficiale.

Credo di fare cosa gradita ai colleghi ragguagliandoli rapidissimamente su quella che è stata la decisione presa ieri all'unanimità dal Comitato direttivo, il quale, a conclusione della discussione, ha stilato un ordine del giorno, che leggerò alla Commissione insieme ad una lettera indirizzata al suo Presidente.

Dopo alcuni interventi, sentite le dichiarazioni del Ministro, il quale ha dato notizia delle iniziative energiche e della lotta con tutte le armi a disposizione del Ministero per la repressione delle sofisticazioni, il Comitato ha preso atto con soddisfazione di questi interventi ministeriali, ma ha rilevato che le norme legislative non consentono di arrivare fino in fondo con quella efficacia necessaria alla gravità del fenomeno, ed allora ha invitato il Ministro — il quale cortesemente ha accettato l'invito — di emanare un provvedimento tempestivo che possa andare in vigore prima dell'inizio delle operazioni di vendemmia. Ho dunque l'onore di leggervi l'ordine del giorno che è stato sottoscritto da tutti i presenti: « Il Comitato direttivo del gruppo parlamentare vitivinicolo, nella riunione tenutasi a Montecitorio il 21 luglio 1954, esaminata l'attuale situazione nel Paese derivante dall'aggravarsi della sofisticazione dei vini; ascoltata la relazione del senatore Medici, Ministro dell'agricoltura e delle foreste; invita il Governo a voler provvedere ai lamentati inconvenienti con un organico decreto-legge contro le frodi, decreto-legge che il gruppo parlamentare vitivinicolo si impegna ad approvare, a sostenere e a far sostenere per la conversione in legge presso le due Camere ».

Giovedì prossimo ci sarà un'altra riunione per arrivare decisamente a questo risultato. A questo punto vorrei leggervi la lettera, che è stata firmata dal Presidente del Comitato direttivo, diretta al Presidente di questa Commissione:

« Illustrissimo Presidente, mi permetto darle notizia che nell'ultima riunione del Comitato direttivo del gruppo parlamentare vitivinicolo, tenutasi a Montecitorio il 21 luglio ultimo scorso, con l'intervento del senatore Medici, Ministro dell'agricoltura e foreste,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

21ª SEDUTA (22 luglio 1954)

è stato particolarmente trattato l'aggravarsi dell'attuale situazione nel Paese in tema di sofisticazione dei vini.

«Ascoltata la relazione del ministro Medici e in pieno accordo con il Ministro stesso, il Comitato direttivo ha deliberato di delegare il senatore Negrone, vice presidente del gruppo parlamentare stesso, ad illustrare all'8ª Commissione permanente del Senato, da lei autorevolmente presieduta, le ragioni dell'improrogabile urgenza di approvare il disegno di legge n. 166 già in discussione presso l'8ª Commissione stessa, relativo "alla tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini"».

«Il Comitato direttivo stesso ha espresso il voto che detto disegno di legge venga approvato prima delle prossime ferie parlamentari onde possa divenire operante al più presto, e in ogni caso prima della prossima vendemmia, onde costituire un freno alla deprecabile situazione in tema di frodi e di sofisticazioni che, purtroppo, minaccia di compromettere totalmente la viticoltura italiana».

Mi permetto di aggiungere che il presente disegno di legge, in discussione presso l'8ª Commissione, integra l'altro provvedimento a carattere negativo, in quanto reprime le frodi, mentre questo ha un aspetto positivo, in quanto tutela le denominazioni di origine e di provenienza dei vini. Sono due provvedimenti che, secondo il mio parere, si integrano a vicenda, ed è indispensabile che possano diventare operanti prima dell'inizio della vendemmia.

È stato rilevato anche nella discussione che non sono più soltanto i grossi commercianti che fanno le sofisticazioni, ma che anche i piccoli produttori stanno attrezzandosi per fare altrettanto. Siamo dunque di fronte a questa mostruosità: al suicidio cioè della viticoltura italiana. Dinanzi a questa prospettiva dobbiamo intervenire con tutta l'energia e con tutte le forze; si tratta prima ancora di un impegno politico, di un categorico imperativo morale.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Negrone delle notizie che ci ha dato ed anche della lettera a me diretta, ma che in definitiva è diretta a tutta la Commissione. Dico subito

al senatore Negrone che può rassicurare i colleghi del gruppo parlamentare vitivinicolo che l'8ª Commissione si è sempre preoccupata del problema; anzi posso aggiungere che circa un mese e mezzo fa rivolsi un'interrogazione *ad hoc* al Ministro dell'agricoltura il quale venne personalmente a rispondere con dati specifici con i quali dimostrò che il Ministero dell'agricoltura ha costante pensiero di reprimere le sofisticazioni e le frodi.

Do perciò la parola all'onorevole Ministro, il quale non soltanto potrà dire qualcosa sull'argomento che ha sollevato il senatore Negrone, ma anche sulla legge che dovrebbe disciplinare le denominazioni di origine e di provenienza dei vini.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei ufficialmente richiamare l'attenzione dell'8ª Commissione e con accenti un po' drammatici, su quello che sta avvenendo in Italia nel settore vitivinicolo, in parte anche per carenza non dico del Parlamento, ma di coloro che hanno la responsabilità collettiva della cosa pubblica.

Da tanto tempo si parla, specialmente da parte di coloro che rappresentano i diversi partiti nell'ambito del gruppo parlamentare vitivinicolo, di crisi della viticoltura italiana, di sbandamento di questa nave così importante, costituita da quel milione di ettari circa, che vengono destinati alla produzione del vino nel nostro Paese; ciononostante, però, molto poco si è fatto per realizzare una politica organica in questo campo, al punto che da tre anni circa, se non sbaglio, un disegno di legge presentato dal Governo giace, in attesa d'essere accolto, sui banchi del Parlamento. Mentre, essendo gli uomini quelli che sono, ogni qualvolta il prezzo del vino, per circostanze indipendenti dalla loro volontà, raggiunge un certo livello, si dedicano alla produzione di vini artificiali — li chiamano vini industriali, ma io preferisco chiamarli artificiali — tanto che credo di non cadere in errore affermando che, mentre parlo, la produzione del vino artificiale procede a centinaia di migliaia di quintali.

Tale circostanza — e sono lieto che sia qui presente l'onorevole Castelli che rappresenta il Dicastero delle finanze nella sua qualità di Sottosegretario — dimostra la necessità, anzi

direi l'urgenza, di un intervento perentorio, che il Governo potrà fare solo se il Parlamento — che qui è rappresentato in tutti i suoi settori — condividerà l'atteggiamento preso, e cioè il ricorso da un lato da un decreto-legge e, dall'altro, all'approvazione in Commissione di questo disegno di legge sulla tutela dei vini.

Quali sono le ragioni di queste mie sollecitazioni? La viticoltura italiana è soggetta ad una crisi cronica, e se quest'anno i lamenti non sono così alti e profondi, come di consueto, ciò è dovuto soltanto a circostanze occasionali che forse dureranno soltanto per una stagione. Orbene, è ammissibile che noi tralasciamo di considerare tutto quel complesso di fatti che favoriscono questo indirizzo alla produzione del vino artificiale? È ammissibile che proprio qui si dica da parte del Vicepresidente del gruppo parlamentare vitivinicolo, che anche i produttori sperano, per poter reggere la concorrenza, di mettersi sulla strada della produzione di vino artificiale o industriale, quando ci troviamo in un Paese in cui la viticoltura rappresenta una necessità per poter sostenere la sotto occupazione di molte contrade, specialmente del Mezzogiorno, e di certe zone collinari dell'Italia centrale e settentrionale? Questo io domando a voi, e mi taccio poichè tutti i particolari che potrei darvi li conoscete benissimo e posso, quindi, farvene, senza altro, grazia.

Chiedo venia alla Commissione se ho usato un linguaggio un po' inconsueto; ma solo se i diversi settori del Parlamento, che sono rappresentati nel gruppo vitivinicolo e che ieri hanno votato all'unanimità l'ordine del giorno che abbiamo ascoltato, saranno altrettanto unanimi nel votare in Commissione adeguati provvedimenti, si potrà giungere rapidamente alla definizione in materia di un indirizzo concreto ed adeguato, che oggi, credetemi, ha ormai un'urgenza indilazionabile.

BOSI. Io vorrei dire — e penso di essere d'accordo con buona parte dei colleghi — che non ci siamo mai nascosti la gravità della situazione della viticoltura italiana e la necessità di intervenire molto energicamente in questo campo per evitare, nella misura del possibile, questo andamento che può diventare — non so se lo è già oggi — veramente drammatico.

C'è una crisi cronica in questo settore, lo sappiamo; oggi può verificarsi un aggravamento di questa crisi in seguito alle frodi fatte su vastissima scala. A questo proposito siamo d'accordo con l'onorevole Ministro, e penso di interpretare anche il pensiero dei colleghi affermando l'assoluta necessità di un intervento molto, ma molto energico contro i sofisticatori. Io rammento di aver presentato nella precedente legislatura un progetto di legge — che, purtroppo, non è passato come molti altri — per un aggravamento delle penalità contro le frodi, appunto perchè ritenevo e ritengo che sia necessario essere drastici in questo campo, che occorra non soltanto colpire la fonte in sé stessa, ma anche tutte le sue diramazioni, sopprimendo qualsiasi possibilità di recidiva, in quanto fino ad oggi le frodi sono state punite in maniera tale, direi, da incoraggiare a compierle e a perseverare nel compierle.

L'onorevole Ministro non ci troverà contrari quando ci chiamerà all'approvazione del decreto-legge da lui ricordato; tenga conto, però, di tutti i tipi di frode, anche di quelli che fino ad oggi sono sfuggiti a qualsiasi controllo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Senatore Bosi, le assicuro che terrò altissimo conto delle osservazioni che ella vorrà farmi conoscere, in occasione della riunione che il giorno 29 di questo mese tutti i gruppi interessati a questo settore terranno a Montecitorio per esaminare il problema anche dal punto di vista legislativo.

BOSI. La ringrazio, onorevole Ministro, ma vorrei ricordarle che oltre la frode della produzione artificiale, ce n'è un'altra altrettanto grave che viene fatta ai consumatori italiani e stranieri e che è quella del nome del vino che non corrisponde alla sua vera qualità. A questo proposito debbo dichiarare che il progetto di legge al nostro esame a nulla serve poichè non prevede le misure indispensabili per reprimere questo tipo di frode.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ne presenti uno lei, allora.

BOSI. Presenteremo anche un disegno di legge; però tengo a dichiarare che non risolveremo nulla approvando, prima delle va-

canze estive, un progetto di legge discusso affrettatamente e in modo incompleto.

PRESIDENTE. Sono ben tre anni che ne discutiamo.

BOSI. Non lo abbiamo mai discusso a fondo, limitandoci soltanto ad esaminarlo nelle sue linee generali.

Concludendo, sono d'accordo per quanto riguarda le misure immediate contro le frodi, ma per quanto attiene a determinate misure di tutela delle denominazioni dei vini mi riservo di esaminare l'atteggiamento del Governo alla fine della discussione.

CARELLI, *relatore*. Noi ci rendiamo perfettamente conto della gravità delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro, sentite le considerazioni del collega Negroni, portavoce del Comitato direttivo del gruppo parlamentare vitivinicolo. Nella vita, però — è questo uno *slogan* ma risponde a verità — l'ottimo è spesso nemico del bene; e pertanto, a mio avviso, noi dobbiamo accontentarci di quel poco sul quale è possibile discutere ora, per poi finalmente giungere a quell'ottimo che è nei nostri desideri.

Noi non abbiamo mai avuto una legge sulla normalizzazione della produzione e del commercio dei vini, essendo rimasti alla legge del 1936 che elenca un numero considerevole di vini tipici, ma che non ci difende dalle frodi.

Per fare un esempio, io consumatore, quando sento parlare di vino Chianti — il settore più importante, forse, della viticoltura italiana — ho il diritto di credere che il Chianti sia genuino, e quando ho qualche dubbio sulla scarsa genuinità del prodotto, posso adire la Giustizia, la quale evidentemente interviene senz'altro in mio favore: ma come posso fare questo con la legge vigente? Evidentemente per poter convincere il giudice della non genuinità del vino, dovrei dimostrare che non risponde a quelle determinate caratteristiche e che è stato sofisticato, ed è chiaro che il giudice si trova nell'assoluta impossibilità di pronunciare il suo giudizio. Ora, il disegno di legge che noi stiamo per esaminare elimina quest'inconveniente poichè stabilisce, attraverso disciplinari tecnici, come il vino Chianti, e qualsiasi altro

vino tipico, debba essere prodotto e confezionato nell'ambito del settore produttivo della Nazione.

Del resto nulla vieta di abbinare a questo disegno di legge un decreto-legge per la repressione delle frodi nella confezione dei vini e nel loro smercio. È opportuno però, a mio avviso, far precedere il decreto-legge sulla repressione delle frodi dal disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, che è altrettanto indispensabile, non solo per salvaguardare la nostra produzione interna, ma anche per la conquista dei mercati esteri.

A questo riguardo mi permetto di fare un solo accenno. La produzione del vino nel mondo si aggira intorno ai 200 milioni di ettolitri, e in Italia ne produciamo forse un quarto: evidentemente dobbiamo salvare questa nostra produzione dal fallimento. Infatti, mentre fino a ieri noi abbiamo avuto quasi in esclusiva i mercati dell'Europa settentrionale, il mercato inglese e quello americano, oggi abbiamo in concorrenza l'Argentina, la quale ha invaso questi mercati dei suoi vini e ne sta mandando perfino nel nostro territorio. È chiaro, pertanto, che se non riusciremo a dare rapidamente un orientamento pratico alla nostra produzione, e se non riusciremo, se non a conquistare nuovi mercati, almeno a mantenere quelli che già avevamo, la nostra posizione, fino ad oggi privilegiata, crollerà d'un colpo.

Ecco dunque che appare estremamente evidente l'urgente necessità di addivenire rapidamente alla definizione di questo problema, e se le mie parole potessero trovare una particolare considerazione in seno alla Commissione, io potrei addirittura rinunciare a tutti gli emendamenti che avevo intenzione di presentare, facendo riferimento al testo ben elaborato nella passata legislatura dall'onorevole Di Rocco e dall'8ª Commissione: questo per guadagnare tempo e per facilitare il compito del Governo tendente a salvaguardare la nostra produzione non soltanto nell'interesse del capitale, ma anche e soprattutto nell'interesse del lavoro italiano.

Con queste brevi considerazioni, invito i colleghi a voler passare all'esame degli articoli del disegno di legge senza apportare alcuna modifica, riservandoci eventualmente un più

profondo esame quando discuteremo un disegno di legge complementare che possa tendere a riparare quelle manchevolezze segnalate dall'onorevole Bosi. Ripeto, l'ottimo è nemico del bene: accettiamo, per ora, il bene che ci viene proposto dall'onorevole Ministro.

ROGADEO. Sono d'accordo col senatore Carelli, anche per il fatto che, rimandando ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge, ci troveremmo ancora chissà per quanto tempo completamente abbandonati alla mercè della concorrenza.

Dichiaro poi di essere favorevole all'inasprimento delle penalità nei confronti delle frodi.

Ieri il ministro Vanoni ci ha comunicato un aumento del consumo dello zucchero in Italia: vorrei sapere quanto di questo zucchero va a finire nel vino!

BOSIA. Io sarò brevissimo, signor Presidente, anche perchè non intendo ripetere i concetti che sono stati espressi da altri colleghi e che io stesso ho già esposto in altre occasioni.

Anch'io insisto in modo particolare su un intervento molto energico per la repressione delle frodi, ed invito il Ministro qui presente a presentare un decreto-legge risolutivo in termini quanto mai drastici.

L'altro giorno mi sono permesso di far presente all'illustre Sottosegretario le proteste che provengono dal Monferrato proprio a causa della sofisticazione dei vini, ed è noto come le fabbriche di adulterazione arrivino fino al punto di preparare il vino artificiale in bottiglia, con variopinte etichette, inviandolo perfino all'estero. Tutto questo viene tollerato o almeno non viene colpito adeguatamente poichè le multe e le pene che vengono inflitte sono talmente basse che c'è sempre la convenienza da parte della fabbrica o del sofisticatore a pagare l'ammenda e a continuare nel suo illecito mestiere. Giustamente il collega Negroni ha fatto rilevare che, purtroppo, — anche se per ora fortunatamente sono pochi — lo stesso piccolo proprietario incomincia ad attrezzarsi per l'adulterazione del vino, appunto a causa della notevole convenienza economica.

FABBRI. A mio modesto avviso è bene che questo allarme, attraverso le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, sia arrivato a questa Commissione, perchè finalmente si cercherà di dare un contributo veramente efficace alla rapida repressione di questa truffa continuata che sta assumendo proporzioni allarmanti. Anch'io ritengo che per intervenire con efficacia, a mio avviso, occorra un provvedimento catenaccio, da sottoporre immediatamente all'approvazione della Commissione da parte dell'onorevole Ministro. Tutti gli altri sforzi, che volessimo compiere ora in questo senso, risulterebbero inutili.

Sono poi dell'avviso del collega Bosi, che cioè il disegno di legge in esame non ha la possibilità di infrenare e di togliere di mezzo le frodi, nè di provvedere nel contempo ad una adeguata tutela dei vini tipici. Comunque, poichè siamo a pochi giorni dalla chiusura estiva del Parlamento, potremmo anche giungere all'approvazione del disegno di legge per dare all'Esecutivo una legge che possa andare in vigore prima della raccolta dell'uva, anche se questa legge non è completa come noi tutti desidereremmo che fosse; ma ho forti dubbi, circa l'effettiva applicazione di questa legge prima della raccolta del prodotto poichè si dovranno costituire i consorzi, si dovrà nominare un Comitato, e così via.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ma intanto è bene che si cominci, senatore Fabbri. Qui si tratta di dimostrare che c'è tutta la buona volontà di dare al Paese una legge che ormai da tre anni è attesa. Noi non siamo qui per dire che il disegno di legge in discussione sia perfetto, ed io non chiedo di meglio se non che voi lo emendiate e lo migliorate: mi si dia però finalmente uno strumento per poter operare.

FABBRI. Ma col disegno di legge sottoposto al nostro esame noi non raggiungiamo alcuno scopo.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È mio desiderio di presentare un decreto-legge per reprimere le frodi, ma mi è stato fatto osservare che il Ministro guardasigilli difficilmente permetterebbe che con un decreto-

legge vengano aggravate le pene nella misura che si ritiene necessaria.

Proprio perchè mancano tutti gli strumenti legislativi necessari, si esportano, come alcuni senatori hanno denunciato, vini italiani all'estero, che non sono prodotti con quell'uva di cui andiamo tanto orgogliosi.

Pertanto, concludendo sul primo punto, sul quale mi pare ci sia unanimità di consensi, il Governo cercherà di fare tutto il possibile, per raggiungere l'obiettivo desiderato e lo farà senza impazienza, ma con spirito conclusivo. Un caso analogo, del resto, si è già verificato per quanto riguarda i formaggi, e voi dovete riconoscere che anche quella legge comincia ora a dare i suoi frutti.

Per quanto riguarda il secondo problema, poichè è da tre anni che si dibatte, penso che ci sia stato tutto il tempo di meditarci sopra.

Il senatore Bosi, insieme con il senatore Fabbri, presenti pure le sue richieste e la Commissione, nella sua sovrana potestà, deciderà.

DI ROCCO. L'insistenza e la premura con cui si chiede un decreto-legge per la repressione delle frodi, mi induce a concludere che qui si sta facendo una grande confusione tra i due problemi, che sono nettamente separati.

Con questo disegno di legge noi non vogliamo combattere le frodi contro una bevanda alimentare quale è il vino; questa è una cosa completamente diversa e di ordine generale. Noi ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto: esiste in Italia un patrimonio prezioso di vini di gran classe, vini speciali, i quali sono soggetti ad una concorrenza spietata che praticamente si concreta in una imitazione fraudolenta. Sotto questo punto di vista si può parlare di frode, ma direi quasi incidentalmente. A noi invece interessa tutelare un patrimonio che, oltre ad essere prezioso in sè, rappresenta anche un aspetto politicamente importantissimo, quale è quello del nostro prestigio all'estero. Noi abbiamo delle convenzioni internazionali con un elenco dei nostri vini tipici, ma nessuna garanzia noi diamo a chi acquista i nostri vini che essi abbiano un carattere esclusivo di genuinità. Quello che noi vogliamo fare, dunque, è di regolare la materia in questo senso, e non si tratta di una questione che

riguarda le frodi in generale. Occorre, insomma, finalmente mettersi in linea con tutta quella che è la politica internazionale della tutela dei prodotti speciali.

Perchè mai, dunque, vi preoccupate delle frodi in merito a questo disegno di legge, che tende esclusivamente a difendere il vino come bevanda alimentare? La Francia è arrivata al punto di avere degli agenti in Italia e in altri Paesi, i quali, quando vedono una bottiglia che porta un nome diverso da quello che deve portare, hanno il compito di denunciare subito la frode all'Autorità giudiziaria. Perchè l'Italia non può fare altrettanto?

Questo disegno di legge, pertanto, deve essere limitato alla difesa di questo prezioso patrimonio di cui noi andiamo orgogliosi e che ci ha fatto conquistare diversi mercati internazionali che oggi, purtroppo, stiamo perdendo.

PALLASTRELLI. L'attuale procedura della giustizia in merito alle frodi nel campo vitivinicolo è assolutamente insufficiente. A mio avviso, pertanto, è necessario che il Parlamento dia mandato al Ministro dell'agricoltura affinché inviti l'onorevole Guardasigilli a prendere a sua volta delle disposizioni più drastiche e severe in questo campo, anche per il buon nome dell'istituto parlamentare.

MONNI. A mio parere è finalmente giunto il momento di passare all'esame degli articoli del disegno di legge sottoposto al nostro esame, e sono pienamente d'accordo con il collega Di Rocco che la questione delle frodi è completamente diversa ed anche molto complessa, perchè non si tratta di reprimere le frodi soltanto nella produzione del vino, ma di reprimerle anche per molti altri prodotti agricoli.

Penso poi che l'onorevole Ministro, accingendosi alla presentazione del decreto-legge, farà bene a sentire anche il parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

DE GIOVINE. Mi permetto di sottoporre all'attenzione della Commissione il seguente ordine del giorno firmato anche dal senatore Ferrari:

« La Commissione dell'agricoltura del Senato invita il Governo a provvedere con decreto-legge ad emanare norme intese a reprimere,

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)21^a SEDUTA (22 luglio 1954)

nel modo più efficace e drastico, le frodi nella confezione dei vini, ed invita altresì il Ministro Guardasigilli ad esprimere il suo parere favorevole a che nel decreto, da emanarsi con la massima sollecitudine, siano contemplate sanzioni tali da scoraggiare ogni frode».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare metto ai voti l'ordine del giorno di cui ha dato testè lettura il senatore De Giovine. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 17,10).

PRESIDENTE. Mi sembra che la discussione generale su questo disegno di legge sia stata sufficientemente ampia. Pertanto, se non vi sono osservazioni da parte degli onorevoli colleghi, sarei del parere di passare alla discussione degli articoli del disegno di legge.

Per quel che riguarda gli eventuali emendamenti, io penso che, siccome questo disegno di legge è stato esaminato parecchie volte ed è stato discusso esaurientemente, di emendamenti ce ne dovrebbero essere ben pochi.

CARELLI, *relatore*. Come dicevo poc'anzi, io rinuncio quindi, onorevole Presidente, a quegli emendamenti che avevo in animo di proporre, perché capisco la necessità di approvare rapidamente questo disegno di legge, che è, d'altra parte, frutto di un lavoro intenso e di un esame approfondito.

Questo disegno di legge non sarà forse perfetto, ma potrà ugualmente essere utile alla nostra attività produttiva. Vuol dire che ci riserveremo di riesaminare la materia per vedere quali siano le possibilità di integrare il disegno di legge medesimo, con la presentazione o di norme interpretative, o di un altro disegno di legge che possa, in un certo senso, porre rimedio alle eventuali inesattezze che, in questo momento, non possiamo, per ragioni di tempo e di opportunità discutere.

Quindi, quale relatore, propongo che il disegno di legge abbia la più sollecita approvazione da parte degli onorevoli colleghi della Commissione, nel testo nel quale c'è stato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per denominazioni di origine o di provenienza dei vini si intendono, ai fini dell'applicazione della presente legge, le denominazioni che contengono un riferimento geografico al luogo di produzione e che, per la notorietà assunta, sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano.

Sono denominazioni di origine quelle che si riferiscono ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; sono denominazioni di provenienza quelle che si riferiscono a vini le cui caratteristiche dipendono prevalentemente dai metodi di preparazione usati dai produttori del luogo.

(È approvato).

Art. 2.

Le denominazioni di origine o di provenienza sono riconosciute per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

(È approvato).

Art. 3.

Una denominazione di provenienza non può contenere nè in alcun modo richiamare una denominazione di origine.

(È approvato).

FABBRI. Signor Presidente, noi non credevamo che così presto, in questa ripresa di seduta, si iniziasse la discussione dei singoli articoli del disegno di legge. Siamo giunti un po' in ritardo, e constatiamo che già ben tre articoli del disegno di legge sono stati approvati.

Ricordo che in una delle ultime sedute noi dichiarammo che, se non ci fossimo messi

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

21ª SEDUTA (22 luglio 1954)

d'accordo dopo una discussione serena, obiettiva, a fondo, con tempo a sufficienza sulla redazione degli emendamenti necessari, avremmo presentato domanda di rimessione in Aula del disegno di legge.

Questa riserva rimane. La maggioranza può continuare a suo piacimento ad approvare tutti gli articoli che vuole; noi, però, saremo costretti a presentare formalmente quella richiesta che fino ad oggi c'eravamo astenuti dal presentare.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, le ricordo che, benchè io fossi inizialmente contrario, proprio dalla sua parte si insistette perchè questo disegno di legge fosse sottoposto all'esame di una Sottocommissione e lo si discutesse, con l'impegno, se non giuridico almeno morale, della rinuncia a voler rimettere il disegno di legge stesso all'Assemblea.

Formata la Sottocommissione, essa ha esaminato il progetto di legge, che ora è tornato di nuovo alla Commissione.

Questa sua riserva in *extremis* non dico che faccia meraviglia, ma ci turba un po', perchè in definitiva, eravamo d'intesa che la discussione del progetto di legge si dovesse fare in sede deliberante, e quindi, se eventuali emendamenti da parte sua fossero stati suggeriti, noi avremmo potuto esaminarli ed eventualmente accoglierli sempre in questa sede.

FABBRI. È in parte esatto quello che lei dice, signor Presidente, perchè anche dopo l'ultima riunione di quella Sottocommissione di cui facevo anche io parte, ci si riservò di esprimere i nostri pareri in questa sede. Su qualche punto eravamo d'accordo, su altri non lo eravamo. Però, io ricordo perfettamente che, in sede di Commissione, il senatore Spezzano risolvè il problema della nostra riserva.

Non c'è dubbio che sarebbe più facile trovare l'accordo qui in Commissione più che in Aula, poichè, in questa sede, io credo che si potrebbe più facilmente formare una maggioranza su quei punti del disegno di legge che lasciano qualche perplessità; ma, in questo momento, ciò non credo sia più possibile.

Questo disegno di legge è veramente un provvedimento importante e bisogna esaminarlo a fondo; noi ritenevamo che questa di-

scussione dovesse svolgersi con tutto il tempo che l'importanza del provvedimento merita; quindi rinnovo la mia riserva e, se gli onorevoli colleghi vorranno seguitare nella rapida approvazione degli articoli, io starò qui ad ascoltare.

PRESIDENTE. Lei dimentica, senatore Fabbri, che, anche nella passata legislatura, questo progetto di legge l'abbiamo discusso per parecchie settimane. Sarei io il primo a non voler troncane la discussione.

FABBRI. Certamente, signor Presidente, non può attribuire a me il fatto che questo disegno di legge stia qui da tre anni. Non è colpa mia!

PRESIDENTE. Se lei ha degli emendamenti da proporre, li proponga e noi li esamineremo!

MONNI. Questa mattina, quando era presente un maggior numero di senatori, ebbi l'impressione che si fosse d'accordo sul punto di passare all'esame degli articoli, e che si esaminassero e discutessero tutte le riserve e tutti gli emendamenti eventuali.

Ora io faccio istanza in questo senso, che si continui a discutere sugli articoli.

Il senatore Fabbri ha proposto che si cessi dall'esaminare gli articoli del disegno di legge in sede deliberante, e che questo venga discusso in Aula...

PRESIDENTE. Ma il senatore Fabbri ha formulato solo una riserva e non ha presentato ancora una proposta formale in tal senso.

MONNI. Comunque sta di fatto che è molto strano che a quest'ora, dopo che si era rimasti d'accordo di procedere all'esame degli articoli, si faccia una riserva di rimessione in Aula del disegno di legge.

D'altra parte, che cosa succederà in Aula? È un quesito che pongo a me stesso: si rifarà la discussione generale, si discuteranno gli emendamenti e quali probabilità, credete voi, nell'esame in Aula di questo disegno di legge, vi saranno di far prevalere le vostre tesi, se anche qui in Commissione non sono prevalse? Unico risultato, secondo me, sarebbe quello

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)21^a SEDUTA (22 luglio 1954)

di ritardare l'approvazione del disegno di legge. Altro risultato, infatti, non può aversi.

Il passare questo disegno di legge all'Aula non rappresenta, ripeto, che un ritardo ed un grave danno per l'economia nazionale. Ora, io non credo assolutamente che voi vogliate determinare dei danni e degli inconvenienti a carico della nostra economia.

BOSI. Ma è da tanti anni che se ne discute e questi danni non sono sorti certo oggi, allo improvviso !

MONNI. Appunto per questo, dobbiamo decidere. Qui ognuno di noi è padrone di presentare gli emendamenti che vuole e di sostenerli; non è che si voglia imporre il silenzio ad alcuno. Discutiamoli, questi vostri eventuali emendamenti e vediamo su ciascun articolo quel che vi è da aggiungere o da togliere, ma continuiamo nel nostro lavoro, che deve essere concorde come in genere lo è sempre.

Pregherei pertanto gli onorevoli colleghi dell'opposizione, di consentire che la discussione degli articoli continui, liberi noi e loro di presentare tutti gli emendamenti che si ritenga opportuno presentare.

CARELLI, *relatore*. Desidero far presente agli amici dell'opposizione un fatto. È vero che il provvedimento giace qui da tre anni, ma ragioni che non dipendono dalla nostra volontà portano spesso un disegno di legge a sostare con la massima facilità per degli anni.

Questo provvedimento ci ha sorpresi nel momento in cui il Parlamento è stato sciolto; ci ha sorpresi nel periodo in cui si discuteva la legge elettorale, in un momento molto delicato, insomma. Ciononostante noi siamo arrivati ad un accordo sulla formulazione del progetto di legge.

Quindi, l'accordo su questa formulazione c'era già, perchè questa formulazione noi l'abbiamo discussa nelle ultime sedute della passata legislatura e, ripeto, eravamo perfettamente d'accordo, pronti a discuterla e ad approvarla.

Oggi questo provvedimento non è più idoneo ad affrontare il problema della sistemazione dell'agricoltura italiana in questo settore e voi impugnate il disegno di legge stesso come non

perfetto, ma perfettibile. Tutte le cose sono perfettibili, l'ho detto anche prima !

Approviamo dunque questo disegno di legge, perchè sarà sempre possibile risolvere il problema presentando un altro provvedimento che possa correggere questo. Ma questo progetto è indispensabile per poter normalizzare una attività nazionale che ha collegamenti con l'estero che altrimenti se non disciplinati in questo momento, potrebbero rappresentare una perdita notevolissima.

È essenziale, tengo a metterlo bene in rilievo, giungere alla normalizzazione del mercato vitivinicolo italiano, cosa che non potrebbe avvenire se ritardassimo ulteriormente l'approvazione del progetto di legge.

D'altra parte, io non capisco perchè i senatori Fabbri e Bosi, che sono elementi competenti e che nel settore dell'agricoltura hanno sempre collaborato con la massima consapevolezza, facciano una opposizione proprio in questo momento in cui ci troviamo di fronte ad un problema veramente essenziale per la sistemazione della nostra economia in un determinato settore, una opposizione che non riusciamo a comprendere.

Faccio comunque una proposta, perchè non è possibile andare avanti così. Sospendiamo la discussione e diamo ai nostri amici il tempo di formulare degli emendamenti. Evidentemente loro hanno una forza giuridica nelle loro mani: qualsiasi articolo può determinare il rinvio in Aula del provvedimento. Piuttosto di perdere mesi, perchè mesi perderemmo se andassimo in Aula, si perdano quattro o cinque giorni, preparino i colleghi gli emendamenti noi li discuteremo e cercheremo di essere in un certo senso, tutti d'accordo su determinate formulazioni degli articoli che esamineremo. Cerchiamo però di portare in porto questo disegno di legge, perchè rappresenta la base per risolvere una situazione veramente pericolosa per la nostra economia agricola. Dieci milioni di lavoratori sono impegnati in questo campo ! Non voglio fare della demagogia, ma tanti sono i lavoratori impegnati in questa attività e il territorio colturale interessato ammonta a svariati milioni di ettari, di cui ben tre milioni circa a vigneto specializzato ed altri tre milioni a vigneto promiscuo, che rappresentano, si può

dire, una vastissima parte del nostro territorio agricolo.

E vogliamo lasciar correre le cose, vogliamo ancora perdere del tempo? Ma tutto questo significherebbe — non voglio crederlo, ma ne ha tutto l'aspetto — voler insabbiare un provvedimento, senza che noi possiamo comprenderne il perchè. Io, almeno, non lo capisco. Cercate voi di spiegarvi meglio e noi, da parte nostra, cercheremo di venirvi incontro, se è possibile.

FABBRI. Il senatore Carelli ci vuole attribuire una specie di sabotaggio. Credo che nessuno dei colleghi della Commissione possa ritenere che questo atteggiamento nostro significhi voler insabbiare il disegno di legge. Sono cose lontane da noi mille miglia!

Ma il fatto è un altro, è che noi non vogliamo che si giunga affrettatamente ad approvare il provvedimento a pochi giorni dalle vacanze, presi dal lavoro dell'Aula, senza che si abbia il tempo di ponderare meglio sugli emendamenti da proporre. Ritengo che siamo tra gente che ha le proprie idee e che ha piacere di sottoporle al giudizio dei colleghi. Se queste nostre idee saranno rifiutate, pazienza; ma cerchiamo però di discutere con un po' più di calma!

Per quel che riguarda la riserva da noi fatta, di proporre eventualmente il passaggio della discussione del disegno di legge in Assemblea, se questa riserva si dovesse concretare, noi ci proponiamo di fare il massimo sforzo tutti d'accordo, per venirne fuori nel minor tempo possibile. D'accordo anche che preferiamo discutere questo disegno di legge in sede di Commissione, ma ripetiamo ancora una volta che avremmo bisogno di ponderare un po' meglio i problemi sollevati dal disegno di legge stesso.

Sarà colpa di tutti, ma non c'è da attribuire a nessuno questo strascico che si è avuto intorno a questo disegno di legge.

Comunque, ripeto, quando avessimo discusso qui e non ci fossimo messi d'accordo e ci fossero ancora delle divergenze tali da non poter esser conciliate, noi ci riserviamo di portare in Aula il disegno di legge, perchè, naturalmente, una volta che noi non fossimo riusciti a far prevalere in sede di Commissione alcune nostre tesi, potremmo sperare che ci

desse ragione l'Assemblea. Non è infatti vero che quello che ha fatto la maggioranza della Commissione sia stato sempre accolto dal Senato. Qualche volta il Senato è andato anche contro i propositi della maggioranza della Commissione ed ha modificato in tal senso i testi dei disegni di legge che ad esso erano stati rimessi.

Noi speravamo, anche dopo le comunicazioni di questa mattina del nostro Presidente, e dopo quello che aveva detto il Ministro, di ritrovarci qui per scambiare delle idee perchè ognuno si orientasse meglio, in vista di una futura discussione degli articoli. Invece questo pomeriggio, dopo pochi minuti dallo inizio della ripresa della seduta, già vari articoli di questo disegno di legge sono stati approvati.

Io non pretendo nemmeno che si tronchi adesso la discussione iniziata, ma, quando saremo giunti alla fine e si saranno tirate le conclusioni, noi esamineremo la situazione, esamineremo quello che è venuto fuori e chiederemo, se sarà necessario, il passaggio del disegno di legge alla discussione dell'Assemblea.

Questo perchè tutto sia chiaro e perchè non sussistano ancora dei dubbi.

MEDICI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Desidero solo far rilevare che si tratta di un disegno di legge estremamente semplice. Vorrei aver l'onore di capire che cosa vogliono di diverso coloro che ritengono indispensabile un ulteriore esame. E mi sembra sia doveroso, da parte di tutti noi, poichè, tra l'altro, molti hanno già fatto parte di questa Commissione anche nell'altra legislatura, di riconoscere l'aderenza di questo disegno di legge alle esigenze che l'hanno determinato. Come, infatti, esso è formato? Il capo primo riguarda la denominazione di origine o di provenienza dei vini; il capo secondo disciplina il controllo di tale denominazione; il capo terzo riguarda gli obblighi derivanti dalla tutela delle denominazioni di origine o di provenienza dei vini; ed infine il capo quarto prevede le sanzioni. È una legge di estrema chiarezza e, pertanto, credo che non possa riuscire difficile dire brevemente quello che in essa si vuole aggiungere o modificare.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

21ª SEDUTA (22 luglio 1954)

Il Governo è qui per dare tutti i chiarimenti e per accogliere tutti gli emendamenti; e poichè, in verità, si tratta di un problema che è stato sufficientemente enucleato, si può subito arrivare ad una conclusione.

Ecco perchè mi permetterei di chiedere al signor Presidente di voler interpellare gli onorevoli membri della Commissione per conoscere le loro proposte modificative.

FABBRI. Senza entrare nel merito, desidero soltanto precisare quello che è uno dei punti, ad esempio, nei quali mi trovo in contrasto con la formulazione attuale del disegno di legge. Questo per dare, comunque, una risposta all'onorevole Ministro.

Io sono contrario a che nella legge rimanga il concetto del vino di provenienza. Non sono qui ora per discutere questa mia tesi, ma è questo uno dei problemi fondamentali del provvedimento e non è che si possa dire: io sono contro e voi siete invece favorevoli. Perchè, se noi così facessimo, ci prenderemmo in giro. È questo un aspetto fondamentale del disegno di legge, e sono sempre convinto che noi dobbiamo stralciare il concetto del vino di provenienza se vogliamo fare una cosa seria, che non si presti ai trucchi, se vogliamo veramente non favorire i grandi manipolatori dei vini, di tutte le qualità, specie e gusti.

Ho citato uno solo di questi punti, signor Ministro, ma ci sono altri emendamenti che hanno la stessa importanza.

Quindi, occorre che ci si metta in condizione di discutere serenamente questo disegno di legge, con il tempo che occorre. Noi non possiamo ritenere, ad ogni modo, che questo disegno di legge possa, per il prossimo raccolto, essere applicato.

PRESIDENTE. Senatore Fabbri, noi siamo alla lettura dell'articolo 4, il che significa che gli articoli precedenti sono stati già approvati. Ragione per cui quello che dice lei è superato già, poichè la questione da lei posta è contemplata nell'articolo 1. Ormai, sono ammesse sia le denominazioni di origine che quelle di provenienza.

BOSIA. Mi spiace di interloquire su una questione già trattata nella passata legisla-

tura. Ma desidero mettere in evidenza che il disegno di legge in discussione è stato già esaminato attentamente, in tutti i suoi articoli, in sede di Sottocommissione e, a quanto mi risulta in base alle informazioni assunte, la parte in opposizione aveva finito per convenire con il testo proposto.

FABBRI. Non è così! Chiedo il conforto di quanti hanno fatto parte dell'ultima Sottocommissione. Io sono uscito dalle riunioni della Sottocommissione convinto che la questione del vino di provenienza non fosse stata affatto decisa!

BOSIA. Al collega Fabbri ed agli altri colleghi — data l'urgenza che ritengo sia ovvia, tanto più in rapporto a quello che ha posto in evidenza il Ministro dell'agricoltura sulla opportunità di poter arrivare, se possibile, a rendere operante la legge prima della prossima vendemmia — dico questo: se fosse possibile, mettiamoci d'accordo, formuliamoli questi articoli di legge! Non è preclusa la via, in un secondo momento a modificare la legge, anzi direi che un esperimento di quattro o cinque mesi costituisca motivo per meglio individuare eventuali lacune, eventuali articoli difettosi e consentire a noi di studiare delle modifiche, cosa che, in qualsiasi momento, è possibile fare per migliorarla. Perchè il meglio, lo sappiamo tutti, è nemico del bene. Quindi, ripeto, un esperimento di qualche mese potrà anche essere utile. Se affioreranno delle lacune, presenteremo delle modifiche a questa legge, ma oggi, se è possibile, procediamo! Sono anni che il provvedimento è in discussione e che il settore interessato aspetta.

GRAMMATICO. Apprendo che questo progetto di legge è stato già discusso nella legislatura passata. Indubbiamente quello che gli altri hanno fatto, sarà stato fatto molto bene; ma perchè non deve essere permesso a me, che non ero senatore nella passata legislatura di poter esprimere, ora, la mia opinione?

Nè posso esser d'accordo con il senatore Carelli quando dice che è urgente approvare ora questo disegno di legge; questo progetto fu presentato il 6 novembre 1953, e, dal no-

vembre 1953 a questa parte, si sarebbe ben potuto approvare! Ora, perchè siamo alla vigilia del raccolto, si viene qui e si vuole ad ogni costo affrettarne l'approvazione.

Io credo che non si debba ragionare così.

PRESIDENTE. Se abbiamo perduto tempo, questo non è dipeso certamente da noi. Adesso, comunque, l'istanza di passaggio del disegno di legge in Aula è venuta dalla sua parte; inoltre le faccio presente che nella Sottocommissione non si giunse ad alcuna conclusione. Era quindi logico e naturale che il disegno di legge tornasse per la discussione in questa Commissione. Già nella passata settimana ho avvertito che oggi l'avremmo discusso. Una settimana di tempo per studiarlo meglio e per redigere eventuali emendamenti mi sembra sufficiente.

DI ROCCO. Il senatore Fabbri, glie ne debbo dare atto, non è soltanto da ora che è contrario alla questione dei vini di provenienza, poiché egli ritiene, forse, che questo disegno di legge possa favorire la fabbricazione dei vini falsificati. Invece non è così. I vini di provenienza sono quei vini che non hanno un territorio particolare, ma esistono anche se sono pochissimi. Il disegno di legge garantisce da questi imbrogli per il fatto che stabilisce che per rientrare nell'ambito del provvedimento un vino deve avere una anzianità di almeno vent'anni. Quindi, basterebbe questo solo a tranquillizzare coloro che temono che la introduzione nel disegno di legge dei vini di provenienza possa essere pericolosa.

Quando si dice che un vino di provenienza, per essere considerato tale, deve avere già acquisito una rinomanza da vent'anni, mi sembra che questa possa essere considerata una sufficiente garanzia.

Faccio ancora osservare che, se noi escludessimo quelli che sono i vini di provenienza — tra l'altro in questo momento non ne potrei citare nessuno — faremmo un danno grandissimo proprio alle popolazioni del Mezzogiorno e specialmente delle Puglie, perchè nella fabbricazione del vermut viene adoperato il vino che si produce nelle zone meridionali. Proprio i colleghi della sinistra, che si preoccupano dei piccoli produttori, non

pensano a questo fatto. Articolo per articolo possiamo far tutte le osservazioni che vogliamo.

Voglio ancora una volta ribadire quello che pubblicamente e in privato ho detto al collega Fabbri, che si preoccupa dei vini di provenienza. Essi non presentano alcun pericolo, perchè nella armonia del disegno di legge c'entrano, e l'averli preveduti nel testo costituisce un beneficio per coloro i quali attraverso studi, esperimenti, fatiche, sforzi, sono venuti a creare un determinato titolo e a creare quindi lo stesso diritto che hanno quelli di origine adesso tutelati. Quindi non sarebbe giusto escludere questi produttori.

In secondo luogo, vi ripeto, questi vini di provenienza sono pochissimi. Non so se dei vermut se ne potranno trovare un paio. Il provvedimento, del resto, garantisce assolutamente che non si possa favorire la produzione o la creazione di questi vini di provenienza, in quanto, per essere tutelati, debbono avere una anzianità che va dai venti ai trent'anni.

Se noi non considerassimo nel provvedimento — come ho già detto — questi vini di provenienza, arrecheremmo un danno notevole ai viticoltori del sud, perchè molti vini del sud entrano nella fabbricazione del vino vermut.

Quindi mi pare che tutte le ragioni che portava il collega Fabbri trovino una risposta in quello che io ho detto.

FERRARI. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente su di un fatto. Ritengo che noi componenti della Sottocommissione siamo venuti meno ad un dovere di correttezza verso la Commissione stessa, perchè prima ancora di iniziare la discussione e l'esame dei singoli articoli, avremmo dovuto riferire il risultato degli studi svolti in Sottocommissione.

Sarà quindi opportuno che si riferisse ai colleghi quale è stata l'opera svolta dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. Mi spiace interromperla, senatore Ferrari, ma il relatore nel prendere la parola, ha già riferito in merito ed anche

io come Presidente ne ho ragguagliato la Commissione stessa.

Quindi nessuna scorrettezza è stata commessa.

FERRARI. Ma non si è detto a quali conclusioni eravamo arrivati!

Comunque ricordo che tutti eravamo perplessi su parecchi punti, a cominciare dalla definizione dei vini di origine e dei vini di provenienza ed eravamo d'accordo nel concetto di scindere dai vini di provenienza quelli di origine.

CARELLI, *relatore*. Per la verità, debbo dare atto al senatore Ferrari di essere stato sempre del parere di discutere la opportunità di scindere, anzi assolutamente di stralciare dal disegno di legge la denominazione di provenienza e di legiferare soltanto in base alla denominazione dei vini tipici.

Abbiamo discusso ed abbiamo detto quello che ha detto il senatore Di Rocco, perchè è una questione vecchia. Comunque, questo non è soltanto il pensiero del senatore Ferrari, ma anche il pensiero di alcuni componenti della Commissione, esperti in materia enologica, che hanno creduto in questa denominazione dei vini di provenienza di scorgere un equivoco che potrebbe, in un certo senso, portare ad alterazioni di carattere commerciale. Ma è stata inclusa la denominazione dei vini di provenienza, come ha ben detto il senatore Di Rocco, per alcuni vini per i quali preminente è il metodo di lavorazione sul vitigno o sulla zona geografica, mentre invece per i vini di origine sono preminenti la zona geografica e il vitigno.

Evidentemente per il vermut abbiamo la necessità di conservare nel disegno di legge la denominazione di provenienza, appunto per favorire quei vini del sud che potrebbero andare nel nord per la fabbricazione dei vermut.

Con questo disegno di legge noi immettiamo un nuovo concetto: è il concetto della riserva, è il concetto del marchio, è il concetto del controllo, è il concetto della sicurezza che noi diamo al consumatore per un prodotto che deve essere genuino e che oggi genuino non è.

Ecco perchè ci siamo affaticati a dimostrare agli onorevoli colleghi che avevano dei dubbi, la necessità di conservare l'abbinamento della denominazione di origine e di provenienza in questo provvedimento.

Per la verità la Sottocommissione ha discusso ampiamente, il senatore Fabbri ha preso la parola, ha preso la parola ripetutamente anche il senatore Ferrari e, vista la impossibilità di arrivare ad un accordo, noi, in omaggio proprio a questa Commissione, abbiamo detto: riportiamo la discussione in seno alla Commissione, in maniera che questa discussione, essendo più ampia, possa portare ad un approfondimento più completo dei problemi trattati.

Queste le ragioni che ebbi a dire prima, ribadite anche dall'onorevole Presidente, che ha fatto altresì presente che la Sottocommissione, con tutta la sua buona volontà, non è riuscita ad effettuare un lavoro concreto appunto per divergenze di vedute.

Il senatore Grammatico, che prima, in un certo senso, ha protestato dicendo che questo disegno di legge lo conosce soltanto da ora e che non gli importa di quello che può esser stato fatto nella legislatura precedente, e che quindi intende discuterlo oggi senza collegamenti col passato, il senatore Grammatico, dicevo, ha perfettamente ragione.

Ma c'è ora un fatto nuovo: ci sono le produzioni francesi, ci sono le produzioni dell'Africa settentrionale, della Tunisia, le produzioni spagnole, le produzioni portoghesi ed ancora le produzioni argentine che stanno invadendo i mercati della Germania, dell'Inghilterra, dell'Austria, dell'Europa del Nord!

Vi faccio osservare solo questo: che in Italia nel 1911 il consumo *pro capite* era di 120 litri di vino all'anno, mentre oggi è sceso a 74 litri. In Svizzera il consumo di vino era di 150 litri *pro capite* ed oggi è rimasto allo stesso livello e forse aumenterà nel prossimo futuro a 160 litri. Altro mercato, questo, che stiamo perdendo, appunto perchè sui mercati stranieri giungono dei prodotti falsificati della nostra viticoltura.

Se perdiamo ancora del tempo, vedremo definitivamente compromesso il mercato estero, invaso attualmente dalle produzioni adulterate che determinano una progressiva sfiducia nei confronti dei nostri vini. Quando sarà pronta

la nuova legge, se ci attarderemo nella sua approvazione, sarà troppo tardi. Noi produciamo attualmente oltre 45 milioni di ettolitri di vino e se questa produzione non cerchiamo di consumarla e di esportarla, noi determineremo evidentemente un danno gravissimo a questo settore che interessa, come dicevo prima, dieci milioni di lavoratori.

Ed allora, amici miei, vi parlo proprio con una particolare preoccupazione a questo riguardo. E se la cosa ci preoccupa, credetelo, non è perchè abbiamo degli interessi particolari in questo settore dell'agricoltura, ma perchè ci preoccupiamo delle sorti di questo settore economico e del lavoro di tanti milioni di contadini.

Io convengo con voi che ci possono essere delle particolarità non gradite in questo disegno di legge; ma allora diteci quanto non vi è di gradito, per esempio l'articolo 10 o l'articolo 5, e noi vedremo di poter conciliare le nostre tesi con le vostre, perchè siamo qui per discutere proprio di queste cose. Ma andiamo incontro una buona volta alle esigenze del mercato e di tanti lavoratori, e tutti uniti, cerchiamo di risolvere il problema nell'interesse del lavoro e dell'economia nazionale.

Ribadisco, stando così le cose, quello che ho detto prima, che cioè i nostri amici, che si trovano in questo momento nella impossibilità di poter intervenire in una discussione serena, dovrebbero avere il tempo — qualche giorno almeno, data la semplicità del disegno di legge, come ha detto prima l'onorevole Ministro — di presentare questi emendamenti. Diamo loro questo tempo!

Gli amici della sinistra fanno soprattutto questione della rappresentanza dei lavoratori nei Consorzi. Possono avere le loro particolari ragioni, e anche noi riteniamo ciò opportuno perchè è giusto che ci siano dei lavoratori a rappresentare anche la produzione. Occorre infatti controllare la produzione con sistema democratico, cosa che certamente tutti auspichiamo. Ora la questione della provenienza e la questione dell'origine dei vini credo che debbano ritenersi risolte, perchè proprio per difendere un settore importantissimo della nostra produzione e della nostra industria, abbiamo affiancato alla produzione di origine quella di provenienza.

Detto questo, insisto perchè si dia qualche altro giorno di tempo ai colleghi della sinistra, al fine di portare definitivamente questa discussione in porto, perchè noi possiamo una buona volta definire le questioni relative alla sorveglianza e al controllo dei vini, proteggendo così un settore tanto importante della nostra economia agricola.

Propongo pertanto di rinviare la discussione del disegno di legge ad un giorno da stabilirsi della prossima settimana.

PRESIDENTE. Se si voleva sollevare un'eccezione in merito alla questione della denominazione dei vini di origine e dei vini di provenienza, questa doveva essere sollevata in tempo, quando cioè è stato discusso l'articolo 1. Qualcuno degli onorevoli colleghi poteva chiedere in tale sede la parola e ripetere l'opposizione eventuale già fatta in Sottocommissione o in un'altra circostanza. Invece l'articolo 1 è passato senza alcuna opposizione, sono stati approvati l'articolo 2 e l'articolo 3.

Non potremmo, pertanto, più tornare sopra quanto abbiamo già approvato.

Quindi la proposta di rinvio della discussione, avanzata dal senatore Carelli, deve essere intesa nel senso che la Commissione, sospenderà ora i suoi lavori per riprendere in una prossima seduta la discussione dei restanti articoli fino alla fine.

BOSIA. Se l'opposizione ritenesse inaccettabile la proposta avanzata dal relatore, se, cioè, dopo un rinvio della discussione di due o tre giorni si dovesse nuovamente discutere per poi dover ugualmente rimettere all'Assemblea la discussione di questo disegno di legge, allora è meglio decidere subito il da farsi.

MONNI. L'opposizione principale dei nostri colleghi della sinistra riguarda la questione dei vini di origine e dei vini di provenienza, la quale è già stata superata con l'approvazione dei primi tre articoli del disegno di legge; quindi mi sembra che fin da questo momento sia chiaro che i nostri colleghi non potranno essere d'accordo con noi.

Dichiaratecelo quindi apertamente: l'opposizione che voi fate è proprio soprattutto per

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

21ª SEDUTA (22 luglio 1954)

questa questione o vi è qualche altra ragione? Perché se voi siete proprio decisi ad andare in Aula, allora è inutile continuare a discutere ulteriormente.

BOSI. Mi pare che la richiesta sia onesta ed onestamente noi dobbiamo dare una risposta.

La questione è già decisa ed è chiara: poiché i primi tre articoli sono stati approvati e poiché già sul primo noi abbiamo una opposizione fondamentale, è sufficiente questo, per conto nostro, per avanzare concretamente la proposta di rimessione in Aula di questo disegno di legge.

Ma vorrei aggiungere qualche altra cosa per onestà. Non è soltanto su questo che noi siamo in disaccordo con voi. Ci sono diversi altri articoli che noi chiederemo di modificare ed altri ancora che chiederemo di aggiungere.

D'altro canto le ragioni profonde che ci hanno spinto a questi emendamenti ci dicono che sarebbe bene fare una discussione approfondita in Aula. E sento il dovere di dire all'amico Carelli che è proprio perchè noi sentiamo l'importanza della questione, che rite-

niamo di discuterla a fondo, e penso che su molti punti l'amico Carelli sarà con noi; il disegno di legge è di tale importanza che non si può consentire che sia discusso ed approvato in pochi giorni.

Date le dichiarazioni dell'onorevole Ministro e l'indirizzo del provvedimento, è chiaro che noi non possiamo e non vogliamo continuare nella discussione perchè non faremmo altro che perdere del tempo.

Presento pertanto a lei, onorevole Presidente, a nome mio e di altri colleghi, formale richiesta di rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta presentata dal senatore Bosi e da altri colleghi, a termini di Regolamento.

La discussione del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

La seduta termina alle ore 18.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.